

Codice DB1116

D.D. 17 marzo 2014, n. 174

**Regolamento (CE) n. 1257/99. PSR 2000 - 2006. Misura M azione 1. Parziale revoca contributo in conto capitale concesso con D.D. n. 40 del 21/5/2005 alla Società cooperativa Cantina Vallebelbo s.c.a.**

La Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 40 del 21/5/2005 ha concesso alla società cooperativa Cantina Vallebelbo s.c.a. P. IVA 00186090049, con sede a Santo Stefano Belbo (CN) – Via Cossano 2/A, un contributo a fondo perduto ai sensi della misura M azione 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 (d’ora in avanti PSR) per la realizzazione di un punto vendita di prodotti agroalimentari di qualità in comune di Santo Stefano Belbo.

La somma liquidata alla Cantina Vallebelbo s.c.a. ammonta ad euro 78.212,72, pari al 50% della spesa ammessa di euro 156.425,44, come risulta dalla sottoindicata tabella estratta dal *Verbale di accertamento esecuzione lavori e liquidazione contributo* del 2/3/2006, agli atti della Direzione regionale Agricoltura:

<b>DESCRIZIONE VOCI DI SPESA</b>	<b>SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO EURO</b>
A) OPERE EDILI;	89.830,26
B) MACCHINARI, ATTREZZATURE, ED ARREDI;	18.807,16
C) ATTREZZATURA INFORMATICA,	18.210,00
D) AUTOMEZZO SPECIALIZZATO;	21.280,37
E) SPESE GENERALI E TECNICHE;	8.297,65
<b>TOTALE</b>	<b>156.425,44</b>

Detto contributo è stato erogato dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) il 2/8//2006 (domanda n. 0415009953).

La misura M azione 1 del PSR e il relativo bando approvato con D.G.R. n. 25-2851 del 23/4/2001, stabiliscono che i beneficiari dei contributi devono impegnarsi a rispettare il vincolo d’uso e di destinazione degli investimenti per un periodo di 10 anni per le opere edili e di 5 anni per le attrezzature a far data dalla liquidazione del contributo.

La società cooperativa Cantina Vallebelbo s.c.a. con deliberazione del consiglio d’amministrazione del 6/9/2005 si è formalmente impegnata a rispettare i vincoli d’uso e di destinazione degli investimenti finanziati. Detti vincoli decorrono dal 2/3/2006 (data del verbale di accertamento esecuzione lavori) e scadono rispettivamente il 2/3/2011 per le attrezzature (5 anni) e il 2/3/2016 per le opere edili (10 anni).

A seguito di un controllo svolto in data 27/11/2013 dagli uffici della Direzione regionale Agricoltura in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo pagatore regionale (doc. 162/2005 del 3/8/05) è emerso che il punto vendita in argomento è stato dismesso con effetto dal 27/7/2012, come risulta dalla visura del Registro imprese della Camera di Commercio di Cuneo.

Il PSR prevede che “I soggetti che hanno realizzato gli investimenti e hanno già ricevuto gli aiuti ma non mantengono le opere per il numero di anni indicati, decadono dagli aiuti concessi e sono

pertanto tenuti alla restituzione degli aiuti per la somma pari al periodo ancora mancante maggiorato dagli interessi legali”. (PSR 2000 – 2006 - Parte I: Aspetti generali. Disposizioni relative alle procedure – Restituzione contributi erogati).

La dismissione anticipata del punto vendita da parte della Cantina Vallebelbo comporta la parziale decadenza del contributo relativamente agli investimenti che all’atto della dismissione erano ancora assoggettati al vincolo d’uso e di destinazione (opere edili e quota parte delle spese generali e tecniche) per il periodo compreso tra la data di dismissione e la scadenza del vincolo stesso.

L’Amministrazione regionale ha pertanto avviato le procedure per la parziale revoca del contributo ed il recupero della somma indebitamente erogata. L’avvio del procedimento è stato comunicato alla Cantina Vallebelbo s.c.a. con nota n. 1277/1116 del 28/1/2014, notificata via PEC in data 31/1/2014.

La Vallebelbo s.c.a. non ha ritenuto di partecipare al procedimento.

L’Amministrazione regionale, tanto osservato e precisato, ritiene che sussistano le condizioni per pronunciare la parziale decadenza del contributo erogato alla Cantina Vallebelbo s.c.a. sulla misura M azione 1 del PSR 2000-2006 per inosservanza del vincolo d’uso e di destinazione con riferimento alle opere edili e, in quota parte, alle spese generali e tecniche.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25 – 2851 del 23/4/2001 con cui è stato approvato il Bando per l’attivazione delle iniziative previste dalla misura M azione 1 del PSR 2000-2006;

viste le Istruzioni operative della misura M azione 1 del PSR 2000-2006 approvate con le determinazioni dirigenziali n. 82/11 del 27/4/2001 e n. 158/11 del 15/7/2002;

visto in particolare il punto 7 delle Istruzioni operative approvate con la citata D.D. n. 158/11 del 15/7/2002 rubricata “Obblighi e sanzioni” in cui sono indicate le modalità da applicare nel calcolo degli interessi legali;

visto il “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” approvate dall’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) con determinazione n. 42-2009 del 2/3/2009;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 937/2012 del 12/10/2012 in merito al calcolo degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati ai beneficiari degli aiuti sullo sviluppo rurale;

vista la circolare AGEA prot. n. 454 del 10/11/2012 con cui si dispone che, ai fini del recupero di importi indebitamente erogati nell’ambito dei regimi di aiuto allo sviluppo rurale, il debitore deve procedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del debito;

tenuto conto del parere espresso dall’Avvocatura della Regione Piemonte per casi assimilabili alla vicenda in argomento;

## IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

vista la legge regionale n. 7/2001;

### *determina*

1. di pronunciare la parziale decadenza del contributo concesso alla Cantina Vallebelbo s.c.a. ai sensi della misura M azione 1 del PSR 2000 – 2006 per la realizzazione di un punto vendita in Santo Stefano Belbo (CN) limitatamente al costo sostenuto per la realizzazione delle opere edili e quota parte delle spese generali e tecniche, a far data dal giorno di dismissione della predetta unità locale;

2. di quantificare in euro 17.423,13 la somma da recuperare, calcolata in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dismissione del punto vendita e la scadenza del vincolo di destinazione;

3. di quantificare in euro 2.931,14 la somma relativa agli interessi legali sul capitale da recuperare, calcolati per il periodo compreso tra il 2/8/2006, data di pagamento del contributo, e il 27/11/2013, data in cui l'inadempimento è stato accertato d'ufficio dalla Regione.

La ditta Cantina Vallebelbo s.c.a. dovrà rimborsare la somma complessiva di euro 20.354,27 entro sessanta (60) giorni dalla notifica della presente determinazione, mediante versamento sul conto corrente intestato alla Tesoreria ARPEA (IBAN: IT/37/N/02008/01044/000041266070).

Nel caso in cui la somma non venga restituita nei tempi stabiliti l'ARPEA procederà al recupero compensando eventuali somme dovute al debitore o procedendo con la riscossione coattiva del debito, applicando gli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il pagamento.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

A tutela delle proprie posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente  
Loredana Conti